

Coronavirus: la polizza di Tutela legale quale risposta efficace all'aumento della litigiosità

La situazione atipica che stiamo vivendo rappresenta un'occasione per mettere a fuoco taluni rischi che, pur caratterizzando da sempre la nostra quotidianità, possono oggi concretarsi con sempre maggiore frequenza nonostante vengano considerati dai più delle eccezionalità. L'attuale emergenza sanitaria, in particolare, determinerà, nella costante ed estenuante ricerca di responsabili cui addebitare i danni verificatisi, una esponenziale crescita dei contenziosi e l'insorgenza di numerosi procedimenti giudiziali che, in disparte l'esito, comporteranno in ogni caso ingenti costi di difesa.

A tal proposito è innegabile, anche alla luce delle osservazioni sviluppate nei nostri precedenti articoli, che, nello scenario delineato dall'evoluzione della pandemia da Covid-19, le imprese e i soggetti che ricoprono ruoli apicali nell'ambito dell'organizzazione aziendale rischiano concretamente di essere coinvolti in procedimenti giudiziali instaurati al fine di accertarne le responsabilità sotto differenti profili.

Innanzitutto è altamente probabile che il soggetto datoriale venga convenuto in giudizi volti a dirimere sotto il profilo civilistico controversie quali:

- controversie con dipendenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- controversie con terzi in genere, o perché hanno accesso ai siti dell'impresa, o perché possono essere contagiati dai dipendenti dell'impresa in caso di lavori in altri siti di terzi;
- controversie con clienti e/o fornitori a seguito dell'inadempimento per impossibilità sopravvenuta di obbligazioni assunte antecedentemente alla pandemia;
- controversie per violazione della normativa sulla privacy alla luce degli oneri posti a carico dei datori di lavoro – i quali devono ad esempio verificare lo stato di salute dei dipendenti per tracciare possibili contagi e utilizzare il termoscanner nel rispetto delle procedure da seguire in materia di protezione e trattamento dei dati personali dei dipendenti.

Trattasi di una elencazione meramente esemplificativa che non pretende di essere esaustiva e che, soprattutto, non esaurisce i profili di responsabilità del datore di lavoro e degli altri soggetti che ricoprono ruoli apicali nell'organizzazione aziendale (ad esempio il Responsabile

del servizio di prevenzione e protezione), i quali potranno assumere la qualifica di imputato in procedimenti penali connessi alle liti di cui sopra e, in particolare, nelle ipotesi di affezioni da Covid-19 avvenute nei luoghi di lavoro per inosservanza delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori.

Infine a poter essere coinvolto è il profilo della responsabilità amministrativa dell'impresa ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2

Siffatto rischio di contenziosi, stante gli elevati livelli di frequenza e magnitudo, è opportuno pertanto che venga efficacemente trasferito in capo alle diverse Compagnie assicurative attraverso un contratto di **Tutela legale** contemplato dall'art. 173 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), rubricato "Assicurazione di tutela legale": "L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali, peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale [...]".

Dal dettato normativo di cui sopra si evince chiaramente l'ambito oggettivo della copertura di Tutela legale che si estende a qualsivoglia procedimento in ambito civile, penale e amministrativo (salve le specifiche esclusioni enucleate nelle condizioni generali delle polizze offerte sul mercato dalle diverse Compagnie) con l'impegno da parte dell'impresa di assicurazione di pagare/rimborsare non solo le spese del legale incaricato dall'ass.to, bensì anche spese diverse come:

- eventuali spese del legale di controparte nel caso di soccombenza per condanna dell'ass.to o di transazione autorizzata dalla Compagnia;
- le spese per intervento del Consulente tecnico d'ufficio, del Consulente tecnico di parte e di periti;
- le spese implicite degli stessi procedimenti (es. contributo unificato, spese di registrazione degli atti giudiziari, spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale);
- le spese investigative per la ricerca di prove.

E' evidente, pertanto, la funzione sociale della suesposta copertura assicurativa la quale consente, a fronte della corresponsione di un modesto premio, la piena soddisfazione del

diritto costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost. di agire e resistere in giudizio senza che a ciò possano ostare gli ingenti costi connessi al ricorso alla giustizia italiana.

L'importanza di detta copertura, inoltre, non viene minimamente ridimensionata alla luce del disposto dell'art. 1917 c.c., "Assicurazione della responsabilità civile".

Invero, detto articolo, prevedendo al comma 3 che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata", prevede una copertura delle spese di lite condizionata non solo all'esistenza di una polizza di Responsabilità civile, bensì anche alla sussumibilità del fatto da cui si origina la controversia nell'ambito di operatività della medesima polizza.

3

Ne consegue che la polizza di Tutela legale oltre a risultare l'unico riparo con riferimento ai procedimenti penali ed amministrativi - posto che l'art. 1917, comma 3, c.c. non contempla quest'ultimi - è l'unica tutela laddove non sia presente polizza RC o questa non operi perché l'evento è escluso o perché non è tra i rischi assicurati.

Siamo di fronte, pertanto, ad una copertura assicurativa che, stante a maggior ragione la situazione di incertezza anche economica derivante dalla pandemia, è assolutamente imprescindibile per un datore di lavoro che non voglia trovarsi a sostenere spese legali ingenti ed impreviste che possano compromettere irreversibilmente la stabilità economica e finanziaria dell'azienda.

Foligno, lì 04/06/2020

L'autore

Dott. Nicola Gramaccioni

Responsabile Legale Silvestrini Assicurazioni